

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTA la Convenzione del 25 novembre 2019 siglata tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Direttore generale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la quale sono stati individuati gli obiettivi assegnati all'Agenzia per il triennio 2019-2021;

VISTO l'articolo 2 della stessa Convenzione, relativo agli obiettivi attribuiti all'Agenzia, tenuta a garantire, oltre che lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2015, anche gli obiettivi strategici che l'Agenzia è chiamata a perseguire, tenuto conto dell'Atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali per il triennio 2019-2021, quali l'emissione di *"pareri di competenza ai fini del rilascio del nulla osta all'ingresso per lavoro di lavoratori non comunitari, da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione, in relazione alla capacità economica del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 30 bis del D.P.R. n. 394/1999. Svolge, altresì attività ispettiva mirata alla prevenzione e al contrasto dell'illegalità nei rapporti di lavoro, con particolare attenzione ai fenomeni del lavoro nero, del caporalato....."*;

VISTO il DPCM 07.07.2020 concernente la *"Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro nel territorio dello Stato per l'anno 2020"* (G.U. Serie Generale n. 252 del 12-10-2020), che nelle premesse indica, *"al fine di contrastare il fenomeno dell'impiego irregolare di lavoratori stagionali, in particolare nel settore agricolo, è utile promuovere, in via sperimentale, la partecipazione delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro dello stesso settore al procedimento di assunzione dei lavoratori, riservando alle istanze di nulla osta al lavoro presentate da tali organizzazioni una specifica quota all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale"*;

VISTO l'articolo 6, comma 4 dello stesso DPCM 7.07.2020 che, nell'ambito della quota di 18.000 unità prevista al comma 1 per il lavoro stagionale, riserva per il settore agricolo una quota di 6.000 unità ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati all'articolo 3, comma 1, lettera a), *"le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro indicate nella circolare interministeriale emanata ai sensi del successivo articolo 9"*, che *"assumono l'impegno a sovrintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità precisate nella circolare interministeriale da emanare ai sensi di cui al successivo articolo 9"*;

VISTA la circolare congiunta Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 3843 dell'8.10.2020, che, in accordo con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, individua le organizzazioni professionali dei datori di lavoro: Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative), tra quelle maggiormente rappresentative per numerosità delle istanze inviate agli Sportelli nell'anno precedente, prevedendo che le istanze che perverranno dalle Associazioni datoriali, per conto ed in nome dei datori di lavoro, saranno identificate sul sistema SPI e riconoscibili dagli Ispettorati

CONSIDERATA la necessità di autorizzare gli Ispettorati territoriali del lavoro a svolgere, in via prioritaria, l'istruttoria sulle istanze di nulla osta al lavoro presentate agli Sportelli Unici per l'Immigrazione dalle Organizzazioni professionali dei datori di lavoro in agricoltura Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative (Lega Cooperative e Confcooperative)

ADOTTA

la seguente

DIRETTIVA

Articolo 1

*(Misure per l'istruttoria prioritaria delle istanze provenienti dalle Associazioni datoriali in
agricoltura)*

1. Al fine di contrastare il fenomeno dell'impiego irregolare di lavoratori stagionali, in particolare nel settore agricolo, a decorrere dalla data della presente direttiva gli Ispettorati territoriali del Lavoro, data la natura sperimentale della partecipazione delle Organizzazioni professionali dei datori di lavoro del settore agricolo Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative) al procedimento di assunzione dei lavoratori, sono autorizzati, con riguardo alle istanze di nulla osta al lavoro dalle stesse presentate e rientranti nella quota di 6.000 unità di cui all'articolo 6 comma 4 del DPCM 7 luglio 2020, ad espletare prioritariamente l'istruttoria finalizzata all'emissione del parere di competenza, ai sensi dell'art. 30 bis del D.P.R. n. 394/1999, ai fini del rilascio da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione del relativo nulla osta, in deroga al principio cronologico di arrivo di tutte le istanze presentate dai datori di lavoro.
2. Ai fini dell'istruttoria di cui al comma 1, gli Ispettorati rispettano l'ordine cronologico di invio delle istanze da parte delle Organizzazioni professionali dei datori di lavoro del settore agricolo Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative) fino al raggiungimento delle 6.000 unità. Esaurita la quota riservata, gli Ispettorati territoriali istruiscono le altre istanze di lavoro stagionale secondo l'ordine cronologico di arrivo al sistema informatizzato degli Sportelli Unici per l'Immigrazione.
3. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali effettua un monitoraggio, verificando tempestivamente anche gli esiti delle attività delle Organizzazioni professionali, sulla base dei dati relativi ai rapporti di lavoro effettivamente attivati, attraverso controlli con il sistema delle comunicazioni obbligatorie di assunzione.

Articolo 2

(Finalità della direttiva)

1. La presente direttiva vale a regolare l'istruttoria delle istanze provenienti dalle Organizzazioni professionali, a valere sulla quota di 6.000 unità di cui all' articolo 6, comma 4 del DPCM 7 luglio 2020.

ROMA, 30 OTT 2020

Nunzia Catalfo